

## IL C.D. “DECRETO SOSTEGNI” E LE NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Nell’ambito del DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, agli artt. 4 e 5, commi da 1 a 9, sono contenute alcune disposizioni in materia di riscossione, tra le quali la proroga dei termini in materia di notifica delle cartelle di pagamento nonché di versamento delle relative somme.

Il Decreto in esame modifica nuovamente l’art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, **prorogando dal 28.2.2021 al 30.4.2021 la sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da:**

- **cartelle di pagamento** emesse dall’Agente della riscossione;
- **avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi** ex artt. 29 e 30, D.L. n. 78/2010;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle;
- risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione;
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex R.D. n. 639/1910;
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.

Risultano, di conseguenza, **sospesi:**

- **i termini di pagamento** (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), relativi a carichi, affidati all’Agente della riscossione, derivanti da avvisi esecutivi dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dell’INPS e da atti esecutivi di cui all’art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), ovvero da ruoli / cartelle, in scadenza nello stesso periodo (compresi quelli dilazionati ex art. 19, DPR n. 602/73), con conseguente “congelamento”, per la durata dello stesso periodo di sospensione, dell’applicazione degli interessi di mora ex art. 30, DPR n. 600/73;
- **la notifica di nuove cartelle di pagamento** (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), afferenti i carichi affidati sia prima dell’inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;
- **le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi / avvisi di addebito / atti esecutivi e ruoli / cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione, con “congelamento” degli interessi di mora durante il periodo di sospensione.**

Con particolare riguardo alla sospensione dei versamenti, la stessa originariamente opera(va) relativamente alle somme in scadenza nel periodo 8.3 - 31.5.2020.

I versamenti sospesi, dovendo essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, risulta(va)no dovuti entro il 30.6.2020.

Il termine finale di sospensione, originariamente fissato al 31.5, è stato più volte oggetto di proroga, con conseguente slittamento anche del termine di effettuazione dei versamenti sospesi. Da ultimo il c.d. “Decreto Milleproroghe” ha fissato detto termine al 28.2.2021, con la conseguenza che la sospensione opera(va) per i versamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 - 28.2.2021, che dovevano essere effettuati in unica soluzione entro il 31.3.2021.

Ora, come accennato, il D.L. n. 41/2021 proroga dal 28.2 al 30.4.2021 il termine di sospensione e, pertanto, i versamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 - 30.4.2021 dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31.5.2021.

Versamenti relativi a cartelle di pagamento/avvisi di accertamento esecutivi, ecc.	Sospensione versamento	
	DL n. 183/2020	DL n. 41/2021
	in scadenza nel periodo 8.3.2020 (*) - 28.2.2021	in scadenza nel periodo 8.3.2020 (*) - <b>30.4.2021</b>
	Ripresa versamento	
	31.3.2021	<b>31.5.2021</b>

(\*) 21.2.2020 per i soggetti con domicilio fiscale/sede operativa nella "zona rossa" di prima istituzione

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in alternativa al pagamento in unica soluzione è comunque possibile richiedere la rateizzazione.

La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate in scadenza nel periodo 8.3.2020 - 30.4.2021. Le stesse dovranno essere versate entro il 31.5.2021.

Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.